



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



Prot. n. 002030/2022 – Area II

Torino, 7 aprile 2022

Ai Signori Sindaci e Commissari
dei Comuni della provincia
LORO SEDI

OGGETTO: "POPOLO UNICO" e altre casistiche – Autocertificazioni e dichiarazioni di
esistenza in vita, riconversione e riappropriazione del nome e di tutti gli altri
identificativi, espatrio o anche *affidavit* da parte di cittadini che ne chiedono
la protocollazione e richiesta di copia conforme o autenticazione della firma.

A seguito di varie segnalazioni qui pervenute, questo Ufficio ha sottoposto
all'Avvocatura dello Stato di Torino la problematica inerente alle modalità di trattazione
delle dichiarazioni indicate in oggetto nonché dell'eventuale richiesta di relativa
legalizzazione o apostille.

Al riguardo, si riportano qui di seguito le conclusioni testuali di cui al parere
articolato espresso dalla predetta Avvocatura:

*"....., ad avviso della Scrivente pare corretto ritenere che le autodichiarazioni
in questione non rientrino nell'ambito degli atti per i quali il D.P.R. n. 445/2000 prevede
l'autentica amministrativa di firma, e che, anche qualora recanti la predetta autentica, non
risultino suscettibili di legalizzazione o apostille, non rientrando tra la documentazione che
puo' essere richiesta nell'ambito di un procedimento amministrativo davanti ad
un'autorità estera.*

*Ciò posto, si deve in ogni caso rilevare che le autodichiarazioni in questione, anche
ove autenticate e legalizzate o apostillate (procedimenti nei quali, come si è detto, non
viene effettuato un controllo sul contenuto dell'atto, ma solo sulla provenienza della firma
da parte del sottoscrittore e sulla legale qualità del pubblico ufficiale rogante o
autenticante) sono da considerarsi atti unilaterali nulli per contrarietà a norme imperative
e all'ordine pubblico, e come tali improduttivi di effetti.*

*Al riguardo si fa presente che in un contenzioso nel quale è stata opposta da parte
ricorrente un'autodichiarazione del tipo di quelle in questione al fine di andare esente dalla
sanzione comminata dall'Amministrazione, il Tribunale, in accoglimento delle difese e delle
domande della Scrivente, ha rigettato l'appello proposto da controparte, condannandola
altresì al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art.
96, comma 3, c.p.c.*



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Quanto sopra porta conseguentemente a ritenere legittimo anche il rifiuto di protocollazione in relazione alla condotta da tenersi in ipotesi di richiesta di accesso agli atti già depositati."

Tanto premesso, sulle predette indicazioni le SS.LL. sono pregate di richiamare l'attenzione dei rispettivi dipendenti degli Uffici Anagrafe.

IL PREFETTO
(Ruberto)

